

prodotta in impianti di cogenerazione, sulla stregua di iniziative analoghe intraprese dal Parlamento europeo in tema di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

8.5.9. mobilitazione degli strumenti finanziari comunitari e nazionali — specie con mutui agevolati per incoraggiare e favorire gli investimenti nei nuovi impianti di cogenerazione, stimolando l'attuazione di un graduale ma preciso programma di dismissioni e di ammodernamenti delle installazioni obsolete;

8.5.10. adozione di una metodologia comune di validazione e certificazione della qualità dei progetti di nuovi impianti di CHP e/o, ove possibile e conveniente, di ammodernamento di quelli esistenti, secondo criteri

comuni di soglia minima d'efficienza, anche per favorire la concessione di finanziamenti a livello comunitario e nazionale a business plan progettuali certificati;

8.5.11. studio dell'ammissione degli impianti CHP all'eventuale futuro sistema di «crediti di efficienza» legati alle emissioni di gas ad effetto serra attualmente all'esame dei servizi delle Nazioni Unite, a seguito delle decisioni di Kyoto;

8.5.12. previsione, nell'ambito delle azioni chiave in cui si articolerà il V PQ di RSTD comunitario e in particolare di quelle concernenti i nuovi assetti urbani, i sistemi energetici avanzati ed il trattamento delle acque, di uno spazio adeguato alle nuove tecnologie di cogenerazione, soprattutto per impianti di piccole dimensioni, flessibili e decentrabili.

Bruxelles, 25 marzo 1998.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione integrativa dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno dell'Unione europea»⁽¹⁾

(98/C 157/07)

Il Consiglio, in data 15 gennaio 1998, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 235 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Whitworth, in data 12 febbraio 1998.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 marzo 1998, nel corso della 353^a sessione plenaria, con 98 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Sin dalla creazione della Comunità europea, la Commissione ha cercato, conformemente all'articolo 51 del Trattato, di proporre misure nel campo della sicurezza sociale volte a garantire la libera circolazione dei lavoratori e in particolare a permettere alle persone che si spostano per motivi di lavoro da uno Stato membro all'altro di conservare i benefici conseguiti in questo settore.

1.2. Il Regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei sistemi di previdenza sociale ai lavoratori

dipendenti, ai lavoratori autonomi e alle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità, ha cercato tra l'altro di rimuovere gli ostacoli alla mobilità transfrontaliera nel campo dei regimi pensionistici obbligatori. Il regolamento, di natura alquanto complessa, è stato modificato di frequente ma ha raggiunto il suo obiettivo in questo particolare settore.

1.3. Il perseguimento di un obiettivo analogo nel campo dei regimi di pensione complementari si è rivelato molto più difficile, indubbiamente a causa dell'estrema diversità degli accordi, delle leggi e dei regolamenti in vigore all'interno dei vari Stati membri. Tuttavia, la soluzione di tale problema è una condizione imprescindibile

⁽¹⁾ GU C 5 del 9.1.1998, pag. 4.

bile per il completamento del mercato interno del lavoro. Pertanto, la proposta della Commissione all'esame arriva al momento opportuno, in quanto già da tempo se ne avvertiva la necessità.

1.4. Nel 1991, la Commissione ha pubblicato un documento di consultazione intitolato «Regimi complementari di previdenza sociale: l'importanza dei regimi pensionistici integrativi ai fini della tutela sociale dei lavoratori e le loro conseguenze sulla libertà di circolazione»⁽¹⁾. Nel parere al riguardo, il Comitato ha messo in evidenza una serie di punti concernenti la possibilità di coordinare i regimi pensionistici professionali e l'acquisizione e l'esercizio dei diritti ad essi inerenti, nonché di trasferire tali diritti all'interno della Comunità, sollecitando la Commissione ad agire in questo senso⁽²⁾.

2. La proposta della Commissione

2.1. La proposta di direttiva persegue l'obiettivo di assicurare una tutela adeguata dei diritti acquisiti o in via di acquisizione da parte di coloro che godono di un sistema pensionistico integrativo e che si spostano da uno Stato membro all'altro.

2.2. La direttiva si prefigge di conseguire l'obiettivo sopraccitato attraverso le seguenti misure:

Articolo 4: Mantenimento dei diritti acquisiti. Un affiliato per il quale non vengono più versati contributi ad un regime di pensione professionale, quando lascia il suo impiego per andare a lavorare in un altro Stato membro non deve perdere i diritti già acquisiti in base a detto regime.

Articolo 5: Garanzia dei pagamenti transfrontalieri. Gli affiliati residenti in un altro Stato membro hanno il diritto al pagamento totale delle prestazioni.

Articolo 6: Lavoratori distaccati. Gli affiliati temporaneamente distaccati e inviati a lavorare in un altro Stato membro dal proprio datore di lavoro devono avere la possibilità di continuare a versare i contributi al regime pensionistico dello Stato d'origine alle stesse condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 1408/71 per i regimi obbligatori (vale a dire per un anno, prorogabile per altri dodici mesi).

Articolo 7: Fiscalità. Lo Stato membro ospitante deve riservare a detti contributi lo stesso trattamento concesso ai contributi versati in base al proprio regime nazionale.

Articolo 8: Doveri d'informazione. Gli affiliati che si trasferiscono all'estero devono ricevere informazioni adeguate sui loro diritti e sulle alternative possibili.

3. Osservazioni generali

3.1. Il Comitato economico e sociale approva la proposta di direttiva, primo modesto passo verso il raggiungimento dell'obiettivo della completa libertà di circolazione nel campo delle pensioni integrative. Riconosce la complessità della materia, causata dall'estrema diversità degli accordi pensionistici esistenti nei 15 Stati membri e delle leggi, regolamenti, e condizioni fiscali che li disciplinano. Il Comitato prende inoltre atto del fatto che alcune delle disposizioni della direttiva sono già applicabili in alcuni Stati membri ma non in altri.

3.2. Il mantenimento dei diritti acquisiti alla pensione previsto all'articolo 4 della proposta di direttiva è un esempio di questa situazione. Tuttavia, il principio secondo il quale i lavoratori che si trasferiscono in un altro Stato membro non devono godere di un trattamento peggiore o migliore di quelli che rimangono nello Stato membro d'origine è un principio giusto e dovrebbe essere sancito dalla legislazione comunitaria.

3.3. Allo stesso modo, il pagamento delle prestazioni in altri Stati membri è già la norma. Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 già lo prevede per i regimi obbligatori ed è giusto che l'articolo 1 applichi lo stesso principio alle prestazioni integrative.

3.4. Il Comitato ritiene che la disposizione prevista all'articolo 6 in base alla quale i lavoratori temporaneamente distaccati o i loro datori di lavoro possono versare i contributi al regime del paese d'origine sia l'aspetto più importante della proposta di direttiva. Questa misura rappresenterà un enorme vantaggio per i lavoratori delle società multinazionali esposti, nel corso della carriera, a numerosi trasferimenti e permetterà ai loro datori di lavoro di fornire loro pensioni professionali senza costi aggiuntivi e senza complesse procedure amministrative.

3.4.1. Il Comitato ritiene tuttavia che il periodo di un anno applicabile in base al Regolamento (CEE) n. 1408/71 sia troppo breve e che pertanto la disposizione vada applicata per l'intero periodo del distacco. Osserva che la Raccomandazione 16 del 22 dicembre 1984 prevede, previo consenso del datore di lavoro, l'estensione del periodo di 12 mesi alla durata totale del comando, laddove un lavoratore venga trasferito all'estero nell'ambito di un'organizzazione per le sue conoscenze o capacità particolari o per andare incontro ad obiettivi specifici. Ritiene che tale raccomandazione dovrebbe avere forza di legge nell'ambito del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e nel quadro della proposta di direttiva all'esame.

⁽¹⁾ SEC (91) 1332 def.

⁽²⁾ GU C 223 del 31.8.1992, pag. 13.

3.4.2. L'articolo 6, secondo paragrafo, verrà in aiuto ai lavoratori distaccati in taluni Stati membri (e ai loro datori di lavoro) in quanto non saranno più tenuti a versare i contributi ad un regime integrativo del paese ospitante qualora continuino a pagarli nel paese d'origine.

3.4.3. Occorre notare che l'espressione «lavoratore distaccato» all'articolo 3, lettera g), è definita mediante riferimento al titolo II del Regolamento (CEE) n. 1408/71, che dice quanto segue: «Una persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima.....». La definizione pertanto esclude le persone comandate dal datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgere un'attività presso un'altra impresa. Il Comitato ritiene che non vi debbano essere distinzioni tra queste due categorie di lavoratori.

3.5. L'articolo 7 rappresenta la logica conseguenza dell'articolo 6. È particolarmente importante in quanto primo tentativo di aprire la strada nella giungla dei diversi trattamenti fiscali dei contributi e delle prestazioni di pensione integrativa esistenti nei vari Stati membri. Tuttavia, sussisteranno delle anomalie. Ad esempio, in talune circostanze, un lavoratore britannico distaccato in Germania non beneficerà dello sgravio fiscale sui contributi che avrebbe invece goduto se fosse rimasto nel suo paese; una volta rientrato nel Regno Unito, le prestazioni previste per la sua attività in Germania verranno tassate, cosa che non avverrebbe in base ad un regime pensionistico tedesco. Viceversa, il distacco di un lavoratore tedesco nel Regno Unito porterebbe al versamento di contributi deducibili a livello fiscale e all'ottenimento di prestazioni esentasse. La Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a concordare un approccio flessibile e soddisfacente per risolvere dette anomalie.

3.5.1. Giova osservare che le disposizioni dell'articolo 7 si applicano solo agli affiliati dei regimi pensionistici integrativi definiti all'articolo 3, lettera b), e non agli affiliati di un regime pensionistico a titolo privato. Questi ultimi potrebbero essere considerati alla stregua dei regimi pensionistici integrativi, in particolare in quegli Stati membri in cui i datori di lavoro vi contribuiscono su base volontaria o contrattuale.

3.6. Il Comitato attribuisce un'importanza particolare al requisito previsto all'articolo 8 concernente la fornitura d'informazioni agli affiliati dei regimi pensionistici integrativi che si trasferiscono in un altro Stato

membro. A suo avviso, il datore di lavoro e il responsabile del regime pensionistico dovrebbero essere obbligati a fornire al lavoratore informazioni complete sulle opzioni disponibili e sulle conseguenze della sua scelta.

3.7. Come già sottolineato, la proposta di direttiva crea disparità di trattamento tra i lavoratori distaccati all'interno della stessa impresa e quelli distaccati presso un'impresa diversa (articolo 6) e, nel campo fiscale, tra gli affiliati dei regimi professionali e i lavoratori che scelgono un regime a titolo privato (articolo 7). Queste distinzioni vanno eliminate quanto prima mediante l'adozione di ulteriori provvedimenti.

4. Osservazioni specifiche

4.1. *Capo II*

Occorre sottolineare che i regimi di pensione professionale (che costituiscono l'oggetto della proposta di direttiva) sono distinti dai regimi complementari di previdenza sociale che esistono in taluni Stati membri; in quanto tali, essi non fanno parte di un regime nazionale di previdenza sociale nei paesi in questione. I regimi di pensione professionale sono di natura contrattuale e fanno parte del contratto di lavoro di un lavoratore. Sarebbe auspicabile l'aggiunta di un capo relativo al ruolo dei regimi di pensione professionale in questo contesto.

4.2. *Articolo 3, lettera a)*

L'inserimento del termine «sostituire» è necessario per coprire la posizione di taluni Stati membri nei quali si applicano disposizioni relative alla cessazione dei contributi.

4.3. *Articolo 3, lettera b)*

Alla prima riga sostituire «e» con «o» in quanto «i regimi pensionistici di categoria» e gli «accordi collettivi aventi le stesse finalità» sono in questo caso delle alternative.

4.4. *Articolo 3, lettera h)*

La definizione di «Stato membro di origine» non è accurata in relazione ad un secondo o successivo distacco. In tali circostanze, si dovrebbe fare riferimento al paese in cui il lavoratore prestava la propria opera immediatamente prima del distacco iniziale.

4.5. *Articolo 4*

Il termine «mantenimento integrale» comprende, ad esempio, la necessità di indicizzare le prestazioni nei regimi a prestazioni definite ove ciò sia previsto dal

regolamento del regime, come si afferma al punto 3.1 della scheda di valutazione dell'impatto elaborata dalla Commissione.

5. Ulteriori raccomandazioni

5.1. Come sottolineato al precedente punto 3.1, il Comitato giudica la proposta di direttiva un primo passo parziale verso l'obiettivo della completa libertà di circolazione nel campo delle pensioni integrative. Al punto 1.4 è già stato fatto riferimento al parere del 1992 in merito all'importanza dei regimi di pensione integrativi e le loro conseguenze sulla libertà di circolazione, parere nel quale il Comitato aveva individuato una serie di settori d'intervento.

5.2. Nel parere adottato l'11 dicembre 1997 sul Libro verde della Commissione «Le pensioni integrative nel mercato unico»⁽¹⁾, il Comitato ha formulato una serie di raccomandazioni concernenti taluni problemi riscontrati dalla Commissione ma che non vengono affrontati dalla proposta di direttiva all'esame. Si tratta dei seguenti aspetti:

- le condizioni necessarie per l'acquisizione dei diritti, in particolare i lunghi periodi di tempo richiesti in alcuni Stati membri;
- le difficoltà inerenti al trasferimento dei diritti acquisiti alla pensione da uno Stato membro all'altro;
- i problemi fiscali legati all'acquisizione dei diritti alla pensione in più di uno Stato membro; la posizione di un lavoratore che svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato membro in base ad un contratto diverso dal distacco.

5.3. Il parere conteneva inoltre una serie di raccomandazioni specifiche sull'importanza dei regimi fiscali per le pensioni integrative.

5.4. Il Comitato ribadisce le osservazioni e raccomandazioni formulate nel parere del dicembre 1997. Vi sono poi altri aspetti riguardanti il funzionamento dei regimi di pensione professionali che sarebbe utile affrontare: ad esempio l'affiliazione degli organi di amministrazione fiduciaria, la custodia dei fondi e il calcolo del valore da trasferire. Il Comitato sollecita la Commissione a definire e proporre una serie di misure in questi settori al fine di conseguire come obiettivo finale, laddove la natura dei regimi lo consenta, la completa trasferibilità delle pensioni professionali e private, elemento essenziale della libera circolazione delle persone attraverso l'Unione europea. Richiama l'attenzione sul suggerimento formu-

lato al punto 5.5 di detto parere circa la possibilità di compiere progressi al riguardo e ritiene che occorre operare in tal senso in un lasso di tempo determinato.

5.5. Il Comitato ricorda che nel parere del 1992 aveva suggerito la possibilità di definire un regime modello di pensione professionale per la società europea (eventualmente come complemento allo statuto della medesima dopo la sua adozione), ed aveva proposto di esaminare l'eventualità di adottare regimi transnazionali per l'industria. Ribadisce tali suggerimenti come un possibile passo avanti senza cercare di armonizzare normative, regolamenti, prassi e accordi fiscali in materia di pensioni esistenti a livello nazionale⁽²⁾.

5.6. Un'altra possibilità è rappresentata da un accordo mediante il quale un regime di pensione professionale stabilito in base a leggi e regolamenti di uno Stato membro potrebbe contenere parti applicabili anche ai lavoratori che svolgono un'attività in altri Stati membri attraverso un sistema di contributi fiscali. Pertanto, il funzionamento di un regime, compresi il controllo e la vigilanza prudenziale, i requisiti di solvibilità e le norme sugli investimenti, verrebbe disciplinato dalle leggi e dai regolamenti dello Stato membro di origine, in conformità delle prassi ivi vigenti, mentre le disposizioni fiscali relative ai contributi e alle prestazioni sarebbero conformi a quelle esistenti nello Stato membro ospitante per i lavoratori ivi residenti.

5.7. Questo implica la possibilità di un mercato libero nel settore dei regimi pensionistici integrativi analogo a quello esistente nel campo delle assicurazioni sulla vita, senza per ciò pregiudicare l'autonomia degli Stati membri per quanto concerne la fiscalità, la previdenza sociale e le leggi sul funzionamento dei fondi pensionistici.

6. Conclusioni

6.1. Il Comitato approva la proposta di direttiva e la considera un primo passo parziale verso l'applicazione del principio della libera circolazione delle persone ai regimi pensionistici integrativi. Ritiene che la proposta di direttiva dovrebbe essere modificata per estendere il periodo di un anno previsto per i lavoratori distaccati (punto 3.4.1 del presente parere), eliminare le anomalie sottolineate al punto 3.7 e tener conto delle osservazioni specifiche formulate al capitolo 4.

6.2. Il Comitato riconosce che i progressi in questo campo sono limitati dalle enormi difficoltà dovute agli accordi pensionistici estremamente diversi che esistono

⁽¹⁾ GU C 73 del 9.3.1998, pag. 109.

⁽²⁾ Lo statuto della società europea ha formato oggetto di un recente parere del Comitato nel dicembre 1997. Un ulteriore parere seguirà a tempo debito.

negli Stati membri e alla grande varietà di leggi, regolamenti e disposizioni fiscali che li disciplinano.

6.3. Sollecita nondimeno la Commissione a proseguire i lavori in questo campo adottando in parti-

colare misure per risolvere i problemi evidenziati nel parere del dicembre 1997 in merito al Libro verde della Commissione e per dar seguito alle ulteriori raccomandazioni formulate al capitolo 5 del presente parere.

Bruxelles, 25 marzo 1998.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tom JENKINS

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 per quanto riguarda la sua estensione ai cittadini di paesi terzi»⁽¹⁾

(98/C 157/08)

Il Consiglio, in data 6 gennaio 1998, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Liverani, in data 12 marzo 1998.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 marzo 1998, nel corso della 353^a sessione plenaria, con 109 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta della Commissione, fondata sugli articoli 51 e 235 del Trattato CE, ha lo scopo di estendere il coordinamento comunitario dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri fissato dal Regolamento (CEE) n. 1408/71 ai lavoratori subordinati ed autonomi assicurati in uno Stato membro e che non sono cittadini comunitari.

1.2. La proposta è volta al potenziamento del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e rientra nella politica di rafforzamento della protezione sociale e di miglioramento dello status giuridico per i cittadini di paesi terzi residenti legalmente nell'Unione.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato è favorevole alla proposta della Commissione e ne condivide le motivazioni ed i «considerandi» tesi a riaffermare l'obiettivo della parità di trattamento nel campo sociale dei cittadini di paesi terzi come già sottolineato nel Libro bianco sulla politica sociale (1994) e nel programma d'azione sociale a medio termine (1995-1997).

2.2. In proposito il Comitato ribadisce gli orientamenti contenuti nei propri pareri sullo statuto dei lavoratori migranti provenienti da paesi terzi⁽²⁾ e ricorda altresì

⁽¹⁾ GU C 6 del 10.1.1998, pag. 15.

⁽²⁾ Pareri del CES del 24 aprile 1991 — GU C 159 del 17.6.1991 e del 26 settembre 1991 — GU C 339 del 31.12.1991.